



Torino, 28 novembre 2014

Oggetto: Nota integrativa alle Osservazioni per interventi correttivi alle disposizioni sull'arbitrato societario nel quadro delle proposte di riforma della giustizia civile e commerciale in Italia del 24 novembre 2014

1. La riduzione della durata dei processi attraverso il miglioramento della disciplina arbitrale

Lo scrivente docente, con Nota del 24 novembre 2014, ha formulato alcune proposte volte ad un intervento di coordinamento e correttivo della disciplina dell'arbitrato societario introdotto con il d.lgs. 5/2003.

Le proposte riguardavano, nello specifico, profili procedurali e aspetti sostanziali nonché il tema dell'estensione della clausola, sia sotto il versante delle liti compromettibili sia sotto il versante delle società che possano ricorrere a tale mezzo di risoluzione delle controversie.

Temi sui quali, in questi primi dieci anni di applicazione della disciplina, si è registrato un elevatissimo contenzioso, nocivo sia per l'efficienza del sistema giudiziario (appesantito da cause non volte a definire il merito della lite ma a definire chi fosse competente a farlo) sia per la credibilità dell'arbitrato.

In questa ottica, chi scrive ritiene che un intervento legislativo correttivo nei termini che ci si è industriati di proporre possa inserirsi a buon diritto ed armonicamente nel contesto dell'attuale programma di riforma processuale in via di elaborazione ministeriale (cd. Commissione Berruti): l'accrescimento dell'efficienza del modello arbitrale può, infatti, contribuire al perseguimento dell'obiettivo – enunciato dal Ministero nel programma 2014 – della riduzione della durata dei processi attraverso (i) l'eliminazione in radice del contenzioso sorto sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme del d.lgs. 5/2003 e (ii) l'incentivazione al ricorso al meccanismo arbitrale per le società in alternativa al giudice togato, con l'effetto complessivo di ridurre il numero assoluto di procedimenti incardinati innanzi ai tribunali.

Al fine di contribuire fattivamente all'elaborazione del progettato DDL di riforma della materia, si propone in questa sede, ad integrazione della Nota già formulata, uno schema di articolato per legge-delega che si auspica possa essere incluso nel prefato DDL.

2. I principi di delega

Nella Nota del 24 novembre 2014, lo scrivente proponeva le seguenti linee di intervento:

- a. coordinamento delle norme del d.lgs. 5/2003 con gli artt. 806 ss. cod. proc. civ. novellati dal d.lgs. 40/2006: in particolare con modifica dell'art. 35 e dell'art. 36 del d.lgs. 5/2003;
- b. coordinamento delle norme del d.lgs. 5/2003 con la legge-delega n. 366/2001 che escludeva le società semplici dal novero di quelle soggette alla disciplina dell'arbitrato societario: in particolare con modifica dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. 5/2003;



Prof. Stefano A. Cerrato
stefano.cerrato@unito.it

- c. introduzione di una disciplina specifica sulla procedura di inserimento, modifica e rimozione della clausola compromissoria da statuti di società di persone: in particolare con modifica dell'art. 34, comma 6, del d.lgs. 5/2003;
- d. estensione della disciplina della compromettibilità delle impugnazioni di deliberazioni assembleari alle decisioni assunte con modalità non collegiali ovvero da altri organi: in particolare con modifica dell'art. 35 del d.lgs. 5/2003 e correlati coordinamenti;
- e. estensione dell'area della compromettibilità in materia societaria con rimozione del limite della «disponibilità»: in particolare con modifica dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. 5/2003 e correlati coordinamenti;
- f. specificazione dell'efficacia non retroattiva del d.lgs. 5/2003 con riferimento alle clausole arbitrali già presenti negli statuti sociali alla data di entrata in vigore del predetto decreto: in particolare con introduzione di una norma di interpretazione autentica;
- g. riconoscimento alle società della possibilità di optare, in alternativa al modello societario, per l'arbitrato codicistico con clausola «multiparti»: in particolare con introduzione di un nuovo comma 8 nell'art. 34.

Da tali linee di indirizzo sono tratti i principi di delega qui di seguito proposti.

* * *

Con l'auspicio che le osservazioni rese possano essere di qualche utilità.

Prof. avv. Stefano A. Cerrato



Prof. Stefano A. Cerrato
stefano.cerrato@unito.it

ALLEGATO

Testo dell'articolato di legge-delega

Art. [●]. *Delega al Governo.*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro [●] mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi ed ai criteri direttivi previsti dal comma 2, provvede a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti ed è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con [●] nonché sottoposto al parere di [●]. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso al Parlamento, affinché sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la procedura di cui al presente comma.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a. modificare il Titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, prevedendo:

- 1) una disciplina di coordinamento con le disposizioni degli articoli 806 ss. del codice di procedura civile con particolare riferimento alla trattazione di questioni incidentali non compromettibili, alla impugnabilità di lodi resi in arbitrati internazionali ed alla impugnabilità per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia;
- 2) una disciplina della procedura di modifica della clausola compromissoria statutaria, distinguendo, anche ai fini della tutela dei soci, a seconda che la modifica determini o meno un cambiamento significativo della clausola;
- 3) una disciplina della procedura di introduzione, soppressione e modifica della clausola compromissoria negli statuti delle società di persone soggette all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che preveda l'applicazione del regime generale di modifica dello statuto di società di persone fatto salvo il diritto di recesso del socio che non abbia concorso alla decisione;
- 4) una disciplina di coordinamento con le disposizioni degli artt. 2437 e 2473 del codice civile sul diritto di recesso del socio di società di capitali che non abbia concorso alla deliberazione di introduzione, soppressione o modifica della clausola compromissoria statutaria;
- 5) una disciplina della compromettibilità delle impugnative di deliberazioni assunte dagli organi sociali anche diversi dall'assemblea ovvero di decisioni assunte dai soci o dagli altri organi sociali con metodi non collegiali;
- 6) una disciplina che estenda l'area di compromettibilità delle controversie insorgenti fra soci, fra soci e società o fra soci, società e componenti degli organi sociali su diritti relativi al rapporto sociale anche in deroga al criterio della non indisponibilità previsto dall'art. 806 del codice di procedura civile;
- 7) una disciplina che escluda dall'area di applicabilità della disciplina dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, le società semplici e delle società di persone non iscritte nel registro delle imprese;
- 8) una disciplina della irretroattività dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con riferimento alle clausole compromissorie statutarie presenti in statuti di società alla data di entrata in



Prof. Stefano A. Cerrato
stefano.cerrato@unito.it

vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

9) *la possibilità, per le società di cui al Titolo V e Titolo VI del Libro Quinto del codice civile, di introdurre negli statuti una clausola compromissoria statutaria conforme all'art. 816 quater del codice di procedura civile in deroga all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.*

3. *Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo può revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai principi di delega in modo da accordarli con le modifiche apportate dal decreto legislativo adottato nell'esercizio della predetta delega.*